



MINISTERO  
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI  
TORINO  
SERVIZIO 6° STIPENDI

Torino, 6 marzo 2015

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE  
DI OGNI ORDINE E GRADO DI  
**TORINO E PROVINCIA**

Prot. Nr. 21808

OGGETTO: INFORMATIVA Istanze Assegno per il Nucleo Familiare – Controlli e Verifiche – modalità di trasmissione

Quest'Ufficio riscontra notevoli difficoltà nell'attribuzione/rideterminazione del beneficio in oggetto per istanze incomplete e inesatte e, pertanto, intende riproporre alcuni aspetti essenziali e, nello stesso tempo, rappresentare gli errori di compilazione più comuni. A tal fine si chiede alle SS.LL. di dare ampia diffusione a tutto il personale del contenuto della presente nota:

1) Il modello della domanda può essere scaricato mediante accesso al Portale NOI PA → LA SOLUZIONE → TAG CLOUD → ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE → RICHIESTA ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE PER IL DIPENDENTE (es. modulo 2014/redditi 2013);

2) tutti i campi della domanda devono essere compilati obbligatoriamente con la massima attenzione al fine di consentire il regolare pagamento;

3) l'assegno nucleo familiare può essere richiesto SOLO da uno dei due coniugi/genitori;

4) si rileva la mancata indicazione dello stato civile e della decorrenza della richiesta;

5) nella composizione del nucleo familiare non devono essere indicati: il/la convivente e i figli maggiorenni.

*a) i figli maggiorenni vanno compresi nel caso di nuclei con quattro o più figli o qualora si trovino (senza limiti di età) a causa d'infermità, difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro;*  
*b) per i minorenni con infermità o difetto fisico/mentale si rende necessario acquisire idonea documentazione medica da cui risulti che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.*

*Per i casi a) e b) allegare, se non già prodotta, copia del verbale rilasciato dalle competenti ASL o da altra Struttura Pubblica prevista dalla legge per l'accertamento degli stati d'invalidità civile, delle condizioni visive e sordomutismo.*

6) nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti nipoti in linea retta, gli ascendenti devono produrre dichiarazione sostitutiva di atto notorio dal quale risulti lo stato di non autosufficienza economica del minore e quello del suo mantenimento da parte dell'ascendente;

7) si ricorda, per il personale che usufruisce già dell'ANF, che in caso di variazione della propria posizione familiare (stato civile ecc.) e reddituale deve essere presentata entro trenta giorni nuova domanda, al fine di verificare variazioni dell'importo dell'assegno spettante, fermo restando la

responsabilità di chi sottoscrive l'istanza. In caso di separazione o divorzio deve essere allegata copia completa della sentenza con omologa (se non già prodotta);

8) in caso di separati/ divorziati /celibi/nubili si verifica molto spesso l'omissione del segno di spunta nella parte riguardante la dichiarazione di responsabilità del richiedente (punto 2 del modello): *" per i soggetti indicati nella tabella della composizione del nucleo familiare, non è stato richiesto altro trattamento di famiglia da parte di persone che non compongono il nucleo familiare (ex coniuge, coniuge separato, convivente o altri) "*;

9) mancata indicazione dei redditi a tassazione separata: importi desumibili soltanto dal modello Cud e non presenti sul modello 730;

10) i redditi da lavoro autonomo o d'impresa vanno inseriti nel rigo "Altri redditi" e non in quello "Redditi da lavoro dipendente e assimilati". Si ricorda che l'assegno non spetta se le somme dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente, sono inferiori al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare; a tal fine assume rilevanza la diversificazione dei redditi come indicato nell'apposito modello;

11) Seguire attentamente le indicazioni presenti nella pagina "determinazione del reddito familiare annuo": note per la individuazione dei redditi;

12) i redditi da terreni o fabbricati (per l'abitazione principale si ricorda che il relativo reddito va indicato al lordo della deduzione fiscale prevista per legge) devono essere indicati nel campo "altri redditi";

13) i titolari di pensione INPS hanno l'obbligo di richiedere l'assegno nucleo familiare sulla pensione erogata dall'INPS e gli stessi devono produrre integralmente il MOD. O BIS, rilasciato annualmente dell'Ente Previdenziale, al Dirigente Scolastico che provvederà a trasmetterlo alla locale Ragioneria dello Stato per l'applicazione di eventuali ritenute giornaliere sugli assegni in attività di servizio;

14) Nel caso di redditi "zero" dovrà essere indicato "zero" oppure barrato il relativo spazio.

Com'è noto le istanze per ottenere l'Assegno per il nucleo familiare vengono presentate in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, per il quale è **obbligatorio allegare fotocopia leggibile di un valido documento di identità per ogni dichiarante che sottoscrive la certificazione (nel caso dei coniugi, per entrambi)**; in alternativa le firme possono essere apposte in presenza del Dirigente dell'Ufficio di Servizio o altro funzionario appositamente delegato che autenticherà la dichiarazione.

Corre l'obbligo di precisare che in mancanza dei predetti documenti d'identità o dell'autentica della firma o di entrambe le firme la pratica, non essendo conforme al dettato normativo, verrà restituita senza esito.

Circa le modalità di invio a questa Ragioneria, si comunica che le istanze possono essere inoltrate:

a) tramite casella di posta Pec

b) per posta ordinaria

c) via fax da un numero identificabile allegando i documenti di identità validi per ciascuno dei dichiaranti

Rimane ferma la possibilità per il singolo amministrato di presentare l'istanza personalmente presso lo sportello di questa Ragioneria.

Quest'Amministrazione, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 prima citato, ha facoltà di eseguire idonei controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive acquisite agli atti o che risultino anomale di cui agli artt. 46 e 47, mediante verifica presso l'Agenzia delle Entrate. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dal beneficio eventualmente concesso sulla base di falsa dichiarazione. Tali casi potrebbero essere oggetto di segnalazione alla Procura della Repubblica.

**Si prega, quindi, in considerazione delle responsabilità penali e personali dei dichiaranti di voler dare alla presente informativa massima diffusione a tutto il personale dipendente.**

IL DIRETTORE

(\*) dott. Michele VITALE

DIRIGENTE

(\*) FIRMA AUTOGRAFA SOST. A MEZZO STAMPA EX ART. 3, CO. 2, D. LGS. N. 39/1993

ALLEGATI: 1) INFORMAZIONI A.N.F.